

REGOLAMENTO (CEE) N. 2995/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1988

che modifica gli allegati III e IV bis del regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti tessili originari di Hong Kong (categoria 4)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 768/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando che, per tener conto dell'introduzione della nomenclatura combinata, la Comunità ha negoziato con Hong Kong un verbale concordato che adegua i limiti quantitativi per i prodotti della categoria 4 di cui all'accordo tra la CEE e questo paese sul commercio dei tessili;

considerando che il 26 settembre 1988 il Consiglio ha deciso di far applicare provvisoriamente il suddetto verbale concordato in attesa della sua conclusione ufficiale;

considerando che occorre modificare gli allegati III e IV bis del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e IV bis del regolamento (CEE) n. 4136/86 sono modificati per Hong Kong come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1988, pag. 1.